



CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

STAGIONE SPORTIVA 2021-2022

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 Firenze | Tel. +39 055 323741 - Fax +39 055 367477

P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Capo I Contribuzioni

- Art. 1 Mutualità di Sistema
- Art. 2 Percentuale squadre ospitate

Capo II Adempimenti economico finanziari e societari

- Art. 3 Pagamenti emolumenti, ritenute, contributi e accantonamenti al fondo di fine carriera
- Art. 4 Deposito bilancio consuntivo e relazione semestrale, comunicazione ulteriori dati societari
- Art. 5 Parametri sistema di rating di Lega Pro
- Art. 6 Adozione modello organizzativo *ex D. Lgs. n. 231/2001*

Capo III Acquisizioni societarie

- Art. 7 Regolamento sulle acquisizioni societarie in ambito professionistico

Capo IV Fondo di Sostegno

- Art. 8 Costituzione Fondo

Capo V Codice Etico

- Art. 9 Codice Etico

Capo VI Protocollo divise da gioco

- Art. 10 Procedura

Capo VII Ticketing Policy

- Art. 11 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità.
- Art. 12 Codice di regolamentazione della cessione del titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche

CAPO I CONTRIBUTIONI

Art. 1 Mutualità di Sistema

1.1. Nella domanda di ammissione al Campionato Serie C è contenuta la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B e/o ammissione alla lega superiore: tale obbligazione mutualistica vincola la società sportiva per le tre stagioni sportive successive, sempre che la stessa rimanga nell'organico della Serie B o della Serie A.

1.2. Gli importi trattenuti dalle Leghe superiori, a fronte della indicata minore contribuzione alle società neopromosse, sono, così come previsto dal vigente Statuto, entrate della Lega Pro e ammontano ad € 516.456,90 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione al primo posto del girone di appartenenza e ad € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei Play Off, ovvero in qualsiasi altro caso di ammissione alla lega superiore.

1.3 L'ammontare complessivo delle somme dovute per mutualità di sistema sarà versato alla Lega Pro in due tranches di uguale importo, la prima entro il 30 dicembre e la seconda entro il 30 giugno della stagione sportiva successiva. Il Consiglio Direttivo, in conformità alle disposizioni statutarie, dispone con regolamento le modalità di utilizzo di dette somme al netto di quanto assorbito dalla gestione dell'associazione stessa.

1.4. Criteri di calcolo, ripartizione e distribuzione:

a. il contributo afferente alla mutualità di sistema viene calcolato, nel suo ammontare complessivo, nella stagione sportiva successiva (*la stagione successiva*) a quella nella quale viene preso a riferimento l'organico delle società ammesse (*la stagione di riferimento*);

b. sono escluse dalla ripartizione del contributo di mutualità le società sportive che, nella *stagione di riferimento*:

b1) sono retrocesse alla Lega Pro e quindi hanno già usufruito, nella *stagione di riferimento*, di una maggiore e/o diversa contribuzione (contributi spettanti alle società retrocesse dalla Serie B alla Lega Pro); dette società non percepiscono pertanto importi a titolo di "contributo

di mutualità” nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori in quanto, relativamente a tale periodo, hanno già usufruito della predetta maggior contribuzione da parte della lega superiore (anche se da quest’ultima erogata in un’unica soluzione);

b2) sono state promosse alla Serie B al termine della stagione sportiva;

c. sono escluse dalla distribuzione del contributo di mutualità le società sportive che nella *stagione successiva*:

c1) siano state dichiarate inattive o messe in liquidazione, ovvero siano state attinte da un provvedimento di esclusione dal campionato (nel corso della disputa dello stesso), da un provvedimento di decadenza o revoca dell’affiliazione, da una dichiarazione di fallimento o di ammissione a procedura concorsuale;

c2) non risultino iscritte ad un Campionato professionistico organizzato dalla F.I.G.C. ovvero al campionato, organizzato dalla LND, della Serie immediatamente inferiore a quella di Serie C.

Si precisa che una società sportiva, per accedere al beneficio di tale contribuzione, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo al momento della materiale erogazione di ogni relativa tranche. Nel caso, pertanto, in cui una società sportiva venga, ad esempio, dichiarata inattiva ovvero fallita, ovvero venga esclusa dal Campionato dopo l’avvenuta erogazione di una o più tranches del contributo, tale società non avrà diritto all’erogazione delle tranches successive.

Si conferma infine che, come previsto nella domanda di ammissione al Campionato, ogni società sportiva potrà percepire - se in possesso dei requisiti regolamentari per l’attribuzione - la quota parte delle somme assegnate per mutualità solo una volta che, determinati da parte del Consiglio Direttivo i criteri di ripartizione, si proceda in concreto all’effettiva distribuzione ed erogazione degli importi alle società stesse; pertanto, prima di tale erogazione, attesa la possibilità per la Lega Pro di non procedere all’erogazione per motivate ragioni ovvero in applicazione della normativa vigente, la società sportiva non vanta alcun diritto di credito per detto titolo nei confronti della Lega Pro.

Art. 2 Percentuale squadre ospitate

2.1 Per ogni gara di campionato (esclusa fase play), la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata, entro 7 giorni dalla disputa della partita, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso, pari al 15%. La quota deve essere calcolata sull'incasso imponibile (al netto di oneri di prevendita e iva sugli omaggi), quale risultante da C1, dal quale dovrà essere detratta una quota percentuale del 35% a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dalla società ospitante.

2.2 La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, distribuiti dalla società ospitante, salvo il caso in cui la gara si disputi, per qualsivoglia motivo, a porte chiuse.

2.3 Il modello C1 riepilogativo dell'incasso deve essere vistato dal rappresentante della società ospitata, al quale dovrà esserne consegnata una copia. La società ospitata ha l'obbligo di inviare via mail (statistiche@lega-pro.com) alla Lega, entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara, una copia del modello C1 vistato.

2.4 In difetto di pagamento entro il termine di 7 giorni dalla disputa della gara, la società ospitata, potrà richiedere il versamento dell'importo dovuto tramite la Lega Pro; quest'ultima, esaminata la documentazione ed effettuati i necessari riscontri, provvederà ad addebitare, a carico della società ospitante, l'importo accertato e l'ulteriore importo di € 1.000,00 a titolo di penale per il mancato pagamento, nonché all'accredito della "quota squadra ospitata" sulla relativa scheda conto/campionato.

2.5 Qualora, all'esito della procedura di controllo e verifica da parte della Lega Pro non sia possibile determinare con certezza l'importo dovuto dalla società ospitante, la società ospitata potrà adire i competenti organi di giustizia sportiva per ottenere il soddisfacimento coattivo del credito.

Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa di Lega, la finale di Coppa Italia Serie C e le gare dei Play-off e Play-out, in quanto organizzate direttamente dalla Lega Pro.

CAPO II ADEMPIMENTI ECONOMICO FINANZIARI SOCIETARI E DI GOVERNANCE

Art. 3 Pagamenti emolumenti, ritenute, contributi

3.1 Non appena provveduto al pagamento di emolumenti ed al versamento di ritenute e contributi di ciascuna mensilità, le Società sono tenute ad informare la Lega inviando comunicazione di avvenuto pagamento a mezzo email all'indirizzo autoregolamentazione-legapro@legalmail.it

3.2 La società che non dimostrerà alla F.I.G.C. l'avvenuto pagamento di quanto sopra indicato, non maturerà il diritto a percepire direttamente i corrispettivi/contributi eventualmente dovuti da parte della Lega Pro. In ogni caso la società sportiva che ha ricevuto l'erogazione di corrispettivi/contributi con vincolo di destinazione, è tenuta a trasmettere alla Lega (autoregolamentazione-legapro@legalmail.it) la documentazione comprovante l'ottemperanza al predetto vincolo di destinazione; in difetto la Lega Pro sarà legittimata ad estinguere direttamente i relativi debiti sportivi maturati e maturandi utilizzando tutte le somme alla stessa spettanti in forza dei regolamenti approvati dall'assemblea.

Art. 4 Deposito bilancio consuntivo e relazione semestrale, comunicazione ulteriori dati societari

4.1. Entro 30 gg dalla scadenza dei termini per il deposito in Co.Vi.So.C., così come previsti dalle NOIF, le società sono tenute a depositare presso la Lega Pro il bilancio consuntivo e la relazione semestrale, con tutti i documenti che li compongono e con gli indicatori ed i parametri N.O.I.F. calcolati alla medesima data. L'invio della documentazione deve avvenire a mezzo email all'indirizzo autoregolamentazione-legapro@legalmail.it.

La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alla presente disposizione.

4.2. Con l'approvazione del presente codice di autoregolamentazione, le società sportive autorizzano irrevocabilmente la Lega Pro alla pubblicazione del proprio bilancio e del monte complessivo degli emolumenti dei propri tesserati sull'area extranet.

Art. 5 Parametri sistema di Rating di Lega Pro

Contestualmente al deposito della documentazione relativa al bilancio consuntivo ed alla relazione semestrale, con tutti i documenti che li compongono, incluso indicatori e parametri N.O.I.F., dovranno essere inviati i documenti comprovanti i seguenti parametri previsti dal sistema di Rating di Lega Pro:

- rapporto di indebitamento dato dal rapporto tra il Patrimonio Netto ed i debiti presenti tra le passività di bilancio;
- indice di solvibilità totale dato dal rapporto tra le attività totali e le passività totali;
- indice di solvibilità corrente dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti;
- indicatore del costo del lavoro allargato dato dal rapporto tra il costo del lavoro inclusivo degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori con i ricavi.

A tal proposito verranno forniti i relativi prospetti di calcolo con le istruzioni per l'esatta determinazione degli stessi. L'invio della comunicazione deve avvenire a mezzo email all'indirizzo autoregolamentazione-legapro@legamail.it

Art. 6 Adozione modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001

6.1 Al fine di perseguire l'obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento della ammissione al Campionato Serie C, le società dovranno aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente.

6.2. La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alla presente disposizione.

CAPO III ACQUISIZIONI SOCIETARIE

Art. 7 Regolamento federale sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

Art. 20 bis NOIF

Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti). I requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che acquisiscono la suddetta partecipazione o che subentrino nel controllo delle persone giuridiche che abbiano una tale partecipazione. Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi dovrà rispettare i requisiti. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società neo costituita, i requisiti dovranno essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società. Detti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che partecipano alla nuova società.

2. Requisiti di onorabilità.
 - A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali:
 - A1. condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;

 - A2. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.:
 - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita), 648 bis (Riciclaggio), 648 ter

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;

A3. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4);

A4. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).

B) Gli acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Gli acquirenti non devono: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.

D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che

ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

D1) Per gli Acquirenti che, in ragione della loro cittadinanza, non possano produrre i casellari indicati alla lett. D), le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione non veritiera riguardante le condizioni di cui alla lett. A) e/o la impossibilità di produrre i predetti casellari, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

D2) Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.

E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

F) In caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti le condizioni di cui alle lett. B) e/o C), si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva

3. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di un istituto di credito che attesti:

a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (*unlikely to pay*) o a sofferenza (*bad loans*) nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea;

a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l'istituto di credito, di azioni esecutive o

azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa.

Qualora il rapporto con l'ultimo istituto di credito decorra da meno di due anni, gli acquirenti devono depositare per il residuo periodo attestazione di analogo contenuto di cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i precedente/i, integrata da dichiarazione che il rapporto non si sia estinto con saldo passivo;

aiii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta;

A2) fideiussione bancaria, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita.

4. La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall'art. 32 del codice di giustizia sportiva.
5. Il Presidente Federale si avvale di una Commissione consultiva per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. La Commissione esprime il suo parere al Presidente Federale entro 20 giorni dalla scadenza del primo termine previsto dal comma 4 o, qualora si rendesse necessario il deposito della fideiussione, entro 20 giorni

dalla scadenza del secondo termine previsto dal medesimo comma. La Commissione ed il Presidente Federale non potranno esaminare e prendere in considerazione:

- documenti pervenuti dopo la scadenza del primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per gli adempimenti ivi previsti;
- documenti pervenuti dopo la scadenza del secondo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per l'adempimento relativo alla fideiussione.

6. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 5 componenti. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.

Art. 32 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

5bis. L'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 bis comma 2 lett. A) delle NOIF comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per la dismissione della partecipazione, previsto dall'art. 20 bis comma 2, lett. D) delle NOIF, la società incorrerà nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza.

Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, nell'ipotesi prevista dall'art.20 bis comma 2 lett. D1) e/o F) delle NOIF, comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno due punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per la dismissione della partecipazione, previsto dall'art. 20 bis comma 2 lett. D2) e/o F) delle NOIF, la società incorrerà nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza.

Il mancato rispetto dei termini di 15 giorni di cui all'art. 20 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, per l'inosservanza di ciascuno dei due termini, l'applicazione di almeno due punti di penalizzazione in classifica per la società interessata. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per la dismissione della partecipazione, previsto dall'art. 20 bis comma 4 delle NOIF, la società incorrerà nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza.

CAPO IV FONDO DI SOSTEGNO

Art. 8 Costituzione Fondo

È stato costituito presso la Lega un Fondo di Sostegno, la cui dotazione totale è pari ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00), alimentato tramite risorse istituzionali messe a disposizione dall'Associazione stessa.

Il Fondo è regolato nel dettaglio da un apposito Regolamento che viene allegato al presente Codice sub A).

Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, nonché la conseguente crisi economico-finanziaria, in deroga a quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione, in via del tutto eccezionale, anche per la stagione sportiva 2021/2022, la dotazione del Fondo è stata innalzata sino all'ammontare complessivo di € 2.000.000,00 (due milioni/00).

CAPO V CODICE ETICO

Art. 9 Codice Etico

9.1 Le società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di ammissione al Campionato, sono tenute ad aderire incondizionatamente al codice etico vigente della Lega Pro ed a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute.

9.2 Le società sportive sono altresì obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione necessaria per la stipula del contratto di tesseramento, l'accettazione incondizionata del Codice Etico della Lega Pro e l'impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni. La disposizione regolamentare di cui al presente paragrafo potrà ritenersi assolta con la sottoscrizione del tesserato in calce ovvero sul frontespizio del codice etico che dovrà restare depositato presso la sede della società sportiva.

9.3 L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo non costituisce motivo di invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la società sportiva sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva su deferimento della Procura Federale.

CAPO VI PROTOCOLLO DIVISE DA GIOCO

Art. 10 Procedura

10.1 Ogni Società dovrà attenersi al seguente protocollo comportamentale, redatto in accordo con la CAN PRO. Ad ogni Società verrà inviata in formato elettronico una "scheda kit gara". Tale scheda servirà, prima di ogni turno di campionato o di coppa italia, a comunicare alla Lega e alla Società avversaria il kit che si intende utilizzare nella successiva gara. Le Società sono tenute a compilare la "scheda kit gara" in ogni sua parte, indicando la maglia, il pantaloncino e i calzettoni che si intendono utilizzare (sia per i calciatori sia per i portieri) e inviare la suddetta Scheda alla Lega Pro ed alla Società avversaria, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì precedente la gara (nel caso di gara infrasettimanale il termine di invio sarà alle ore 12.00 del venerdì che precede la gara).

10.2 L'indirizzo al quale trasmettere la "scheda kit gara" è il seguente: martina.baggiani@lega-pro.com. Per eventuali comunicazioni urgenti si prega di contattare il seguente numero telefonico: 055-3237447.

10.3 Non appena ricevute, le "schede kit gara" saranno trasmesse dalla Lega alla CAN PRO, la quale comunicherà alla stessa Lega qualunque modifica ritenesse opportuna in caso di colori confondibili. Sarà cura della Lega comunicare alle Società le eventuali modifiche e ottenere da queste la conferma dell'avvenuto cambiamento. Si ricorda infine che, comunque, è facoltà del Direttore di gara decidere eventuali modifiche e/o cambiamenti parziali nei kit, anche nell'immediato pre-partita, qualora i colori fossero ritenuti confondibili, magari in casi di particolari situazione climatiche e/o di luce: per tale motivo è tassativamente richiesto ad entrambi i Club, sia ospitante sia ospitato, di avere sempre a disposizione almeno un kit alternativo, completamente diverso da quello approvato dalla CAN PRO.

10.4 La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui al presente articolo.

CAPO VII TICKETING POLICY

Art. 11 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità.

11.1 Le società sportive, in osservanza del "Protocollo Fair Play" e dei principi di ospitalità e correttezza che devono caratterizzare le competizioni di Lega Pro, dovranno consentire anche alla tifoseria ospite di poter acquistare i biglietti per assistere alla gara al medesimo costo di quelli venduti alla tifoseria locale.

A tal fine il costo del biglietto per i tifosi ospiti non potrà superare il costo del biglietto in vendita per la gara avente l'importo più basso (escluse eventuali riduzioni o promozioni).

11.2 La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 10.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 11.1.

11.3 Qualora le società decidano di applicare per singole gare promozioni o riduzioni del costo dei biglietti, dovranno comunicarlo alla Lega entro 48 ore dall'inizio della gara.

11.4 La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 11.3.

11.5 Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa di Lega, la finale di Coppa Italia Lega Pro e le gare dei Play-off e Play-out in quanto organizzate direttamente dalla Lega Pro.

Art. 12 Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

Ciascuna società sportiva, visto il Protocollo del Ministero dell'interno del 4 agosto 2017, vista la circolare FIGC, e, adottato il modello ex D. Lgs n. 231/2001, dovrà pubblicare sul proprio sito ufficiale, unitamente al regolamento d'uso dello stadio, il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Si precisa che il presente Codice di Autoregolamentazione potrà essere soggetto a variazioni nel corso della stagione sportiva, anche in conseguenza delle eventuali modifiche normative o regolamentari che verranno apportate dalla FIGC o dalla Lega Pro.

REGOLAMENTO “FONDO DI SOSTEGNO”
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

1. Fondo di Sostegno

Il presente regolamento definisce le finalità e le procedure per l'accesso al Fondo di Sostegno istituito da Lega Pro (di seguito anche il “Fondo”) da parte delle società sportive associate, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice di Autoregolamentazione.

2. Finalità del Fondo

2.1. Il Fondo non ha finalità di lucro ed è stato costituito con lo scopo di fornire assistenza alle società associate alla Lega Pro, in possesso dei necessari requisiti di seguito individuati, mediante la possibilità di accedere ad erogazioni di acconti a valere sui crediti in via di maturazione nel corso della stagione sportiva.

2.2. I crediti per i quali è possibile richiedere le erogazioni di acconti sono quelli che si originano nell'ambito del sistema sportivo e, specificatamente, il saldo attivo finanziario della campagna trasferimenti relativo alla stagione sportiva in corso, nonché i contributi derivanti dalla Mutualità Generale (ex Legge Melandri) e dalla Mutualità di Sistema in maturazione nel corso della stagione sportiva.

2.3. Il Fondo è istituito con la finalità di agevolare le società a superare eventuali difficoltà finanziarie infra-annuali di breve periodo che dovessero emergere nel corso della stagione sportiva, volendo, pertanto, costituire un supporto migliorativo dei flussi di cassa programmati. I crediti derivanti dal Fondo non rappresentano quindi risorse supplementari/aggiuntive, oltre quelle complessivamente spettanti alla società.

3. Dotazione del Fondo

3.1. Il Fondo di Sostegno, così come previsto dal Codice di Autoregolamentazione, è costituito mediante destinazione di risorse finanziarie istituzionali per un ammontare complessivo di € 1.000.000,00 (un milione/00).

3.2. Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, nonché la conseguente crisi economico-finanziaria, in deroga a quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione, in via del tutto eccezionale, anche per la stagione sportiva 2021/2022, la dotazione del Fondo è stata innalzata sino all'ammontare complessivo di € 2.000.000,00 (due milioni/00).

3.3. La dotazione del Fondo è da intendersi globale e non riferita ad ogni singola stagione sportiva. Laddove si rendesse opportuno e/o necessario, il Consiglio Direttivo di Lega, anche in base alle risorse istituzionali disponibili e tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'associazione, potrà valutare l'opportunità o meno di variarne la dotazione.

4. Requisiti di accesso

4.1. Possono proporre istanza di accesso al Fondo le società sportive facenti parte dell'organico di Lega Pro che, al momento della richiesta, siano in possesso di ognuno dei seguenti requisiti:

- i) siano in regola con le disposizioni economico-finanziarie della F.I.G.C.;
- ii) non siano state attinte da deferimenti per violazione delle disposizioni economico-finanziarie della F.I.G.C.;
- iii) non abbiano riportato sanzioni, neppure in termini di ammende e/o penalizzazioni, in conseguenza della violazione delle predette disposizioni federali;
- iv) i crediti per i quali si richiede l'erogazione di acconti al Fondo non siano stati oggetto di cessione o di altri atti di disposizione pregiudizievoli (es: pegno);
- v) i crediti per i quali si richiede l'erogazione di acconti al Fondo non siano stati oggetto di pignoramenti/sequestri in corso;
- vi) non siano sottoposte a procedure di liquidazione e/o concorsuali e/o esecutive.

- 4.2. Le istanze di accesso al Fondo di Sostegno devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società sportiva e trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo segreteria-legapro@legalmail.it.
- 4.3. Lega Pro valuta le domande seguendo l'ordine cronologico di ricezione, riservandosi di valutare divolta in volta, a suo insindacabile giudizio, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi che soggettivi, l'ammissibilità o meno delle stesse, fermo il vincolo della complessiva dotazione del Fondo.
- 4.4. Lega Pro, all'esito delle predette valutazioni, provvede, entro un congruo termine, a dare comunicazione agli interessati in ordine all'accoglimento o meno della richiesta.
- 4.5. Nessun interesse, spesa o diritto ulteriore è dovuto a Lega Pro, in quanto trattasi di mera attività mutualistica svolta dall'Associazione nei confronti delle proprie associate.

5. Criteri di erogazione e rimborso

- 5.1. La società sportiva, in possesso di ognuno dei requisiti di cui all'art. 4.1, può proporre istanza di accesso al Fondo, richiedendo l'erogazione di un acconto sui propri crediti, in maturazione nella medesima stagione sportiva, fino all'importo massimo di € 100.000,00 (Euro centomila/00) e, comunque, non oltre il 50% dell'ammontare dei crediti non oggetto di atti di disposizione pregiudizievoli che residuano al momento della richiesta, così come previsti all'art. 2.2.
- 5.2. Le società che hanno ricevuto l'erogazione da parte del Fondo nel corso di una stagione sportiva fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00, non potranno presentare ulteriore domanda di accesso nel corso della stessa stagione sportiva, anche nell'ipotesi in cui abbiano già provveduto al rimborso per l'intero e, dunque, estinto l'obbligazione restitutoria.
- 5.3. L'istanza di accesso al Fondo non potrà essere proposta successivamente al 31 marzo di ogni stagione sportiva, dovendo l'importo corrisposto in acconto essere restituito entro e non oltre il termine della stagione.
- 5.4. Le somme corrisposte da Lega Pro sono vincolate al pagamento dei debiti sportivi relativi alla stagione sportiva nella quale vengono erogate.
- 5.5. Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economico-finanziaria, in deroga a quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione, in via del tutto eccezionale, anche per la stagione sportiva 2021/2022, gli importi che vengono anticipati dal Fondo devono essere rimborsati entro e non oltre 180 giorni dalla loro erogazione. Qualora le somme venissero erogate nei 180 giorni antecedenti la chiusura della stagione, le stesse dovranno comunque essere restituite entro e non oltre il termine della medesima stagione sportiva.

- 5.6. Ai fini della erogazione delle somme per cui è fatta richiesta, e successivamente alla comunicazione di accettazione della stessa, la società istante autorizza Lega Pro ad accantonare temporaneamente i crediti in via di maturazione nella stagione sportiva in corso di cui al precedente articolo 2.2, fino alla concorrenza della somma richiesta, a garanzia del rimborso.
- 5.7. Le suddette somme erogate potranno essere restituite a Lega Pro anche mediante compensazione con i crediti maturandi della società di cui all'art. 2.2. e accantonati secondo le previsioni di cui al precedente art. 5.6.

6. Sanzioni

- 6.1. L'eventuale ritardo nella restituzione alla Lega degli importi erogati entro il termine sopra stabilito comporterà, a carico della società inadempiente, la preclusione alla proposizione di nuova domanda di accesso al Fondo nel corso della medesima stagione sportiva.
- 6.2. L'eventuale mancata restituzione alla Lega degli importi erogati entro il termine della stagione sportiva, comporterà, a carico della società inadempiente, la certificazione negativa a Co.Vi.So.C. e/o agli Enti preposti, secondo quanto previsto dal Sistema Licenze Nazionali e, pertanto, in base alle stesse disposizioni, ciò potrà essere causa di applicazione delle relative sanzioni, compresa la non ammissione al campionato della seguente stagione sportiva. In tale ipotesi rimane comunque fermo ed impregiudicato il diritto della Lega di recuperare, immediatamente al verificarsi dell'inadempimento, la somma erogata attingendo alla provvista derivante dall'escussione di garanzie prestate per l'ammissione al Campionato.

7. Disposizioni Finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione e potrà essere oggetto di eventuale revisione e/o aggiornamento ad opera del Consiglio Direttivo.

Agosto 2021